

TRIBUNALE DI SONDRIO

Fallimento

FRA.MA S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE

N. 17/2015 R.F.

PERIZIA DI STIMA

DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 45,15 kW IN REGIME DI RITIRO DEDICATO (RID)

Giudice Delegato: Dott. Luca Giani

Curatore: Dott.ssa Anna Cavagnolo

Perito stimatore: Ing. Giacomo Bertolini

Novembre 2016

Fallimento n. 17/2015 R.F. – FRA.MA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Capitolo 1 PREMESSE

Il sottoscritto Ing. Giacomo Bertolini nato a Morbegno il 27 Maggio 1976 con studio a Morbegno (SO) in Via Garibaldi n. 27, C.F. BRTGCM76E27F712D, P.IVA 00780620142, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al numero 562, è stato nominato in data 16 Dicembre 2015, dal Curatore Dott.ssa Anna Cavagnolo, perito per la stima del più probabile valore di mercato degli impianti per la produzione di energia elettrica all'attivo del Fallimento "Fra.ma S.r.l. in liquidazione" n. 17/2015 R.F. del Tribunale di Sondrio.

Il sottoscritto perito stimatore ing. Giacomo Bertolini, previa acquisizione della documentazione, ha proceduto alla redazione del presente elaborato peritale.

Nella presente perizia, come da accordi con il Curatore Dott.ssa Anna Cavagnolo, il sottoscritto perito provvede alla stima dell'impianto fotovoltaico 45,15 kW in regime di ritiro dedicato (RID).

Capitolo 2 IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il bene oggetto della presente perizia è ubicato in Località Capo d'Auro, Colobrarò (MT) e consiste in un impianto fotovoltaico di potenza complessiva 45,15 kW i cui pannelli sono posati a terra mediante struttura di supporto fissa in metallo.

Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche dell'impianto assoggettato alla presente perizia di stima:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) luogo di installazione: | Loc. Capo d'Auro, snc Colobrarò (MT) |
| b) potenza nominale: | 45,15 kW |
| c) numero moduli: | 210 |
| d) potenza singolo modulo: | 215 W |
| e) superficie totale moduli: | 261,26 mq |
| f) superficie lorda impianto: | 870 mq |
| g) numero inverter | 1 |
| h) protezione interfaccia | Thytronic SVF5940_U3F3 |
| i) data entrata in esercizio | 09/04/2009 |
| j) POD | IT001E897636123 |
| k) tariffa incentivante | 0,46 €/kWh DM 28/07/2005 e 06/02/2006 1° Conto Energia |

Le informazioni sulla tipologia dei pannelli e sulle modalità di fissaggio sono state ricavate dalla scheda tecnica finale di impianto depositata presso il GSE (Allegato A); la verifica di tali informazioni è stata effettuata sulla base della documentazione fornita dalla Società DEBO ESCO S.r.l. incaricata dell'effettuazione del sopralluogo sul sito di installazione dell'impianto, così come riportato nella dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante Sergio Della Bosca (Allegato B).

Capitolo 3 INCENTIVI E CONVENZIONI ATTIVE

L'impianto è oggetto di convenzione per il riconoscimento tariffe incentivanti di cui ai Decreti M.A.P. 28/07/2005, 6/02/2006 e Delibere A.E.E.G. n.188/05 e 40/06 (Allegato C) e di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 387/03 e all'art. 1, comma 41 della Legge n. 239/04 (Allegato D) stipulate tra il "Gestore dei Servizi Energetici (GSE)" e Fra.ma S.r.l.; tali convenzioni sono state utilizzate quale documentazione di riferimento per le tariffe di scambio che stanno alla base della determinazione del valore commerciale dell'impianto stesso.



Capitolo 4 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Si è scelto di applicare come criterio di valutazione economica il metodo del mercato basato sul confronto con beni simili a quello in esame, o economicamente equivalenti, oggetto di recenti transazioni sul mercato. Nel caso specifico, essenziale per tale valutazione è la rendita dell'impianto derivante dall'incentivazione dello stesso e calcolabile in via previsionale per tutta la durata ancora valida delle convenzioni in essere.

Un impianto fotovoltaico installato per la cessione in rete dell'energia elettrica al netto dei consumi dei servizi ausiliari, quale quello oggetto della presente perizia di stima, ha un duplice vantaggio:

- a) gli incentivi del Conto Energia che premiano il proprietario dell'impianto FV incentivando tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto;
- b) La remunerazione dell'energia prodotta e ceduta alla rete tramite il meccanismo del Ritiro Dedicato.

Il valore attribuito all'impianto tiene conto dell'incentivo applicato a tutta l'energia prodotta (a) e dei proventi dovuti alla cessione totale alla rete della stessa quantità di energia (b).

L'analisi economica dell'impianto fotovoltaico che consente di determinare il valore di mercato dello stesso (ammontare del guadagno attualizzato che si presume atteso nel corso della vita dell'impianto) tiene conto dei seguenti parametri:

- a) potenziale energetico disponibile;
- b) produzione annua di energia;
- c) flussi di cassa annui attraverso la stima delle produzioni e dei parametri economico-finanziari (tasso di attualizzazione, costi di manutenzione, prezzi di vendita dell'energia elettrica);
- d) valore dell'impianto attraverso la formula di capitalizzazione dei redditi.

Nel caso specifico, la stima è facilitata dalla conoscenza del prezzo di vendita dell'energia che è fissato dalla convenzione sottoscritta con il Gestore dei Servizi Energetici.

Nella valutazione del valore di mercato dell'impianto si devono considerare, altresì, tutti i costi di esercizio e di manutenzione per far funzionare correttamente l'impianto nel tempo.

Il costo della manutenzione ordinaria non è significativo: rispetto ad altre tecnologie per la produzione di energia elettrica, i pannelli fotovoltaici sono in grado di produrne senza far ricorso a parti in movimento, quindi con un'usura dei componenti molto limitata.

Gli interventi necessari sono la pulizia periodica dei moduli e l'eventuale sostituzione della scheda dell'inverter dopo alcuni anni di esercizio (in caso di guasto); nel caso specifico il costo di sostituzione dell'inverter è compreso negli oneri di manutenzione dell'impianto.

L'energia che può essere prodotta per impianti situati al Sud Italia e in buona efficienza è stimata in 1.300 kWh all'anno per ogni kW di potenza installata.

Capitolo 5 DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI STIMA

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE è determinata sulla base della sottoscrizione della relativa convenzione.

Moltiplicando la tariffa incentivante riconosciuta per la quantità di energia annua, si ottiene il ricavo annuo da vendita di energia che, tenuto conto del periodo di vita dell'impianto fotovoltaico (durante il quale il "Produttore" può usufruire della tariffa incentivante stabilita dalla convenzione sottoscritta con il GSE), permette di ottenere i ricavi attualizzati.

Nelle valutazioni economiche riportate nella tabella allegata in calce, si è tenuto conto dei seguenti parametri che concorrono alla determinazione del valore dell'impianto fotovoltaico:

- a) perdita di efficienza annua stimata nella misura di 0,9%;
- b) tasso di attualizzazione dell'investimento pari al 12,5% annuo.

Gli oneri di manutenzione, di assicurazione e locazione dell'impianto sono stimati in € 5.000,00.

Tra i costi devono essere contemplati, altresì, gli oneri tecnico-amministrativi per volturare i contratti in essere e per sistemare gli adeguamenti/adempimenti normativi (Agenzia delle dogane,...) stimati in € 5.000,00.

Una volta stimati i ricavi economici determinati dall'incentivo sull'energia prodotta riconosciuta dal GSE e dalla cessione dell'energia elettrica, in normali condizioni di funzionamento dell'impianto fotovoltaico il valore di mercato dell'impianto stesso si ottiene come somma dei flussi di cassa attualizzati applicando un tasso pari al 12,5% (tipico per investimenti nel settore fotovoltaico).

La redditività dell'impianto è stata valutata, anche in relazione ai tempi delle procedure fallimentari, considerando la sola produzione di energia a partire dal 01/01/2017 (con un arrotondamento dei calcoli finanziari al mese).

Capitolo 6 CONCLUSIONI

Le valutazioni tecniche ed economiche svolte hanno condotto alla determinazione del valore sotto indicato:

- a) redditività dell'impianto € € 141.741,77 (vedi tabella in calce)
- b) valore di mercato € € 141.741,77 - € 5.000,00 = **€ 136.741,77**

Morbegno, lì 24 Novembre 2016

Il Perito Estimatore

Ing. Giacomo Bertolini



DATA RICONOSCIMENTO TARIFFA	09/04/2009	
DURATA TARIFFA	20	anni
POTENZA INSTALLATA	45,15	kW
PRODUZIONE ATTESA	58.695,00	kWh/anno
INCENTIVO	0,46	€/kWh
PREZZO VENDITA (RID)	0,039	€/kWh
ONERI DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE	4.200,00	€/kWh
ONERI DI LOCAZIONE	800,00	€/kWh
PERDITA DI EFFICIENZA	0,90%	
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE	12,50%	

	1	2	3	4	5	6
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produzione	58.695	58.167	57.643	57.124	56.610	56.101
Incentivo	€ 26.999,70	€ 26.756,70	€ 26.515,89	€ 26.277,25	€ 26.040,75	€ 25.806,39
Vendita energia	€ 2.289,11	€ 2.268,50	€ 2.248,09	€ 2.227,85	€ 2.207,80	€ 2.187,93
TOTALE	€ 29.288,81	€ 29.025,21	€ 28.763,98	€ 28.505,10	€ 28.248,56	€ 27.994,32
Manutenzione e assicurazione	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Contratto locazione	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
TOTALE COSTI	€ 5.000,00					
Flusso di cassa	€ 24.288,81	€ 24.025,21	€ 23.763,98	€ 23.505,10	€ 23.248,56	€ 22.994,32
Flusso di cassa attualizzato	€ 21.590,05	€ 18.982,88	€ 16.690,20	€ 14.674,12	€ 12.901,30	€ 11.342,41

	7	8	9	10	11	12
Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produzione	55.596	55.096	54.600	54.108	53.621	53.139
Incentivo	€ 25.574,13	€ 25.343,96	€ 25.115,87	€ 24.889,82	€ 24.665,82	€ 24.443,82
Vendita energia	€ 2.168,24	€ 2.148,73	€ 2.129,39	€ 2.110,22	€ 2.091,23	€ 2.072,41
TOTALE	€ 27.742,37	€ 27.492,69	€ 27.245,26	€ 27.000,05	€ 26.757,05	€ 26.516,23
Manutenzione	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Contratto locazione	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
TOTALE COSTI	€ 5.000,00					
Flusso di cassa	€ 22.742,37	€ 22.492,69	€ 22.245,26	€ 22.000,05	€ 21.757,05	€ 21.516,23
Flusso di cassa attualizzato	€ 9.971,67	€ 8.766,40	€ 7.706,63	€ 6.774,83	€ 5.955,55	€ 5.235,23

		13
Anno		2029
Produzione		13.165
Incentivo	€	6.055,96
Vendita energia	€	513,44
TOTALE	€	6.569,40
Manutenzione	€	1.050,00
Contratto locazione	€	200,00
TOTALE COSTI	€	1.250,00
Flusso di cassa	€	5.319,40
Flusso di cassa attualizzato	€	1.150,48
Somma flussi di cassa attualizzati	€	141.741,77

ALLEGATO A - SCHEDA TECNICA FINALE DI IMPIANTO GSE

Scheda tecnica finale di impianto

Numero Identificativo Impianto: 15039

Soggetto responsabile: FRA.MA S.R.L.

Codice Fiscale del Soggetto Responsabile: 00809400146

Persona Fisica [] Persona giuridica [**x**]

Denominazione Impianto: GIORGI SAN MARTINO

Tipologia del sito (sede d'installazione dell'impianto)

Sito d'installazione: LOC. CAPO D'AURO - FG.25 PART.27,
comune COLOBRARO

CAP 75021 provincia MATERA

Abitazione privata

[]

Condominio

[]

Scuola o università o istituti di
istruzione

[]

Manufatto industriale e/o commerciale

[]

Infrastruttura ricettiva o alberghiera

[]

Ospedali e altri luoghi di cura

[]

Terreno

[]

[**x**] Uffici e/o attività del terziario

[]

Edificio pubblico (specificare):

.....

Altro (specificare):

.....

Tipologia di installazione

Integrato architettonicamente (*)

[]

Edificio nuovo

[]

Edificio oggetto di ristrutturazione

[]

Integrazione con tetto piano

[]

Integrazione con tetto a falda

[]

Integrazione con facciata

[]

Altro tipo d'installazione (specificare):

.....

(*) Integrato secondo quanto definito dall'articolo 1, comma 1.1, lettera b), della deliberazione n. 188/05.

Non integrato architettonicamente [**x**]

Installazione su tetto piano

[]

Installazione su facciata

[]

Installazione su tetto a falda

[]

Installazione a terra

[]

[x]

Altro tipo d'installazione (specificare):

.....

Superficie lorda occupata dall'impianto:

870 m²

Caratteristiche generali dell'impianto

L'impianto entrerà o è entrato in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005 come:

nuova costruzione

[x]

rifacimento totale

[]

Impianto preesistente entrato in

esercizio il * :

potenziamento

[]

Impianto preesistente entrato in

esercizio il * :

Potenza nominale prima dell'intervento :

..... kW

Media della produzione dei due anni precedenti l'intervento di potenziamento :

..... kWh

Potenza nominale Installata ** (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva)

45,15 kW

Producibilità annua attesa : (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva)

60000

kWh

(*) Data di primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica

(**) Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto.

Caratteristiche della struttura di fissaggio del generatore Fotovoltaico

Fissa [x]

Mobile (ad inseguimento del sole) []

Caratteristica dei moduli fotovoltaici (da compilare per ciascun tipo di modulo fotovoltaico)

Modulo n. 1

Silicio monocristallino

[x]

Silicio policristallino

[]

Film sottile []

Altro []

Marca: SUNPOWER

Modello: SPR-215-WHT

Certificazione CEI EN 61215 [x]

Numero di moduli: 210

Certificazione CEI EN 61646 []

Potenza del modulo: 215 W

Superficie totale dei moduli:261,26
m²

Caratteristiche dei convertitori CC/CA (inverter) (da compilare per ciascun tipo di inverter)

Caratteristiche di connessione alla Rete di Distribuzione

Bassa Tensione (BT) []

Media Tensione (MT) []

Tensione
nominale : 400 V

Protezioni di interfaccia :

Conforme alla norma CEI 11-20 e ai regolamenti
del Gestore di rete []

Integrata al convertitore CC/CA [] Esterna al convertitore CC/CA []

(da compilare solo in caso di protezione d'interfaccia esterna al convertitore)

Modello/i della protezione d'interfaccia esterna : THYTRONIC SVF5940 _U3F3

Dichiarazione del tecnico responsabile della documentazione finale di progetto dell'impianto FV

Il sottoscritto GARAVATTI VALERIO nato
16/12/1965 a GROSIO (SO) il
dichiara:

di possedere i requisiti e le competenze stabiliti dalla vigente legislazione per lo sviluppo del progetto preliminare dell'impianto Fotovoltaico allegato alla presente domanda.

Firma del Tecnico Responsabile

.....

**ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESITO POSITIVO DEL
SOPRALLUOGO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto DELLA BOSCA SERGIO nato a Tirano, Provincia di Sondrio, il 08/04/1980, Codice Fiscale DLLSRG80D08L175A,

in qualità di Legale Rappresentante della Società DEBO ESCO s.r.l. unipersonale con sede legale in Via Mortirolo, 15, 23030 Mazzo di Valtellina (SO), Codice Fiscale 00946950144, Partita IVA 00946950144,

in qualità di soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo sull'impianto fotovoltaico di proprietà di FRA.MA S.r.l., con potenza pari a 45,15 Kw, ubicato nel Comune di Colobrarò (MT), in località Capo d'Auro,

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, all'art. 23 del D.Lgs. 28/2011 e nel DM 31 gennaio 2014 (cd "Decreto Controlli"),

DICHIARA

ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000

di aver eseguito il sopralluogo di cui sopra il giorno 07/07/2016 e dichiara di aver verificato con esito positivo quanto segue:

- l'impianto risulta completo in ogni suo componente,
- l'impianto risulta attualmente funzionante.

Luogo e data

Mazzo di Valtellina, 11/07/2016

Il Dichiarante

DEBO ESCO S.R.L. società unipersonale

~~Via Mortirolo, 15 - 23030 Mazzo di Valtellina (SO)~~

~~P.IVA e C.F. 00946950144~~

~~Tel. 0342848609 Cell. 3487342281 Fax 0342890183~~

~~PEC: DEBOESCOSRL@PEC.IT~~

Allegati: fotocopia del documento d'identità del dichiarante

Cognome..... DELLA BOSCA
 Nome..... SERGIO
 nato il..... 08-04-1980
 (atto n..... 97 P..... 1 S..... A.....)
 a..... TIRANO (SQ).....)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... MAZZO DI VALTELLINA (SQ)
 Via..... VIA MORTIROLO, 15
 Stato civile..... CONIUGATO
 Professione.....
 ===
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,75
 Capelli..... CASTANI
 Occhi..... CASTANI
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Della Bosca*
 MAZZO DI VALTELLINA..... 30-11-2010
 Impronta del dito indice sinistro.....
 SINDACCO
F. Rossi




ALLEGATO C – CONVENZIONE GSE TARIFFA INCENTIVANTE

CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO

**CONVENZIONE N° I10B04279306 PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO AI SENSI DEI DECRETI M.A.P. 28.7.2005, 6.2.2006 E DELIBERE DELLA A.E.E.G. n. 188/05 E
40/06**

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, in seguito denominata per brevità GSE, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nato a Ottaviano (Na) il 1.6.1946 nella qualità di Direttore della Direzione Operativa

e

Società FRA.MA S.R.L. con sede in VIA SAN GIUSEPPE, 19 Comune TIRANO (SO) comune TIRANO (SO), CAP 23037 , codice fiscale 00809400146 e partita iva 00809400146 rappresentata da SALIGARI FRANCESCO nato a TIRANO (SO) il 14/11/1975 nella qualità di Rappresentante Legale di detta società, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, in seguito denominata per brevità Produttori;

nel loro insieme denominate per brevità "**le Parti**",

premesso

- che con richiesta, come da protocollo GSE del 01/03/2006, è stata inoltrata domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti" di cui al D.M. 28.7.2005 e al D.M. 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico denominato GIORGI SAN MARTINO, ubicato nel sito di LOC. CAPO D'AURO - FG.25 PART.27 n. comune di COLOBRARO (MT) (MT), CAP 75021;
- che tale domanda di ammissione è stata dal GSE identificata con il n. 15039;
- che il GSE con propria lettera raccomandata pervenuta al destinatario il 01/03/2006 ha comunicato che la domanda è risultata ammissibile al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui ai D.M. 28.7.2005 e 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico da 45,15 kW denominato GIORGI SAN MARTINO sito in LOC. CAPO D'AURO - FG.25 PART.27 n. nel comune di COLOBRARO (MT) (MT), CAP 75021, per la durata di venti anni e per una tariffa pari a 0,46 €/kWh;
- che il Produttore risulta il soggetto responsabile dell'impianto, sopra identificato, oggetto della presente convenzione;
- che il Produttore con lettera del 28/04/2009 ha comunicato al GSE che l'impianto è stato realizzato per una potenza nominale di 45,15 kW, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al GSE e nel rispetto di quanto disposto all'art. 4 e nei termini previsti dal D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni, ed è stata trasmessa al GSE la seguente documentazione (delibera A.E.E.G. 188/05 art. 3, comma 5 e successive modificazioni ed integrazioni):
 - la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02;
 - il certificato di collaudo dell'impianto con almeno due diverse fotografie dell'impianto;
 - il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dal costruttore dei pannelli medesimi;
- che il Produttore con lettera del 21/05/2009 ha comunicato al GSE che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 09/04/2009 entro i termini previsti dall'art. 8 del D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- che è stata presentata dal soggetto responsabile copia della documentazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera A.E.E.G. n. 188/05 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensiva della dichiarazione:

- che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.M. 28.7.2005, per l'impianto in oggetto non intende beneficiare delle detrazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 5 della legge 289/02 e successive modificazioni e integrazioni;
 - che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici in conto capitale in misura eccedente il 20% del costo di investimento;
 - che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non ha usufruito e non usufruirà degli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici" del M.A.T.T., come definito dallo stesso Ministero con i Decreti Direttoriali del 22.12.2000, n. 111/SIAR/2000 e del 16.3.2001, n. 106/SIAR/2001;
 - che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei Certificati Verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs 29.12.2003 n. 387;
 - che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 79/99, nè dei titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs 164/00;
- che il Produttore non ha richiesto di usufruire del beneficio di cui all'art. 7, comma 1 del D.M. 6.2.2006 ;
- che trattasi di impianto fotovoltaico di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW per il quale la produzione di energia elettrica coincide con l'energia elettrica immessa in rete;

si stipula quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il riconoscimento da parte del GSE al Produttore del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi del D.lgs 387/03, art.7, dei decreti MAP del 28.7.2005 e del 06.02.2006, della delibera dell'A.E.E.G. n. 188/05 come integrata e modificata dalla delibera 40/06 e della delibera dell'A.E.E.G. n. 28/06.

Articolo 2

Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal 09/04/2009 la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione è pari a 0,46 €/kWh.

Articolo 3

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste dall'art. 3 bis della delibera dell'A.E.E.G. n. 40/06 e in conformità delle modalità di erogazione disciplinate dalla medesima delibera.

Con riferimento all'art. 3bis della delibera dell'A.E.E.G. n.40/06 Enel Distribuzione S.p.A. è il soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata.

Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure "Data di Pagamento". Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4

Cessione dei crediti

Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - (i.) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - (ii.) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - (iii.) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - (iv.) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
 - (v.) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;
- (d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali);
- (e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire
 - (i.) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
 - (ii.) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione

operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l'esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii).

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di:

- (a.2) conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;
- (b.2) conferimento dazione in pegno dei crediti.

Articolo 5

Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, ovvero errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3 da parte del soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.

Articolo 6

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3.5 Delibera dell'A.E.E.G. n. 40/06 il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti.

Il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – A.R., ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, le stesse saranno rese operative dal GSE a partire dal secondo mese successivo al mese di ricevimento da parte del GSE.

Articolo 7

Verifiche e controlli

Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Durante l'effettuazione delle suddette verifiche il Produttore potrà avvalersi e farsi rappresentare da un referente tecnico; in tal caso il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nome del referente tecnico. L'esito di tali controlli viene comunicato al Produttore ed in caso di esito negativo comporterà gli effetti di cui all'articolo 6.7, lettera c) della delibera A.E.E.G. n. 188/05.

Articolo 8

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 09/04/2009 e avrà scadenza il 08/04/2029.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti all'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10

Perfezionamento della Convenzione

Ai fini del perfezionamento della Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale informatico l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta allegando fotocopia del proprio documento in corso di validità.

La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.


Successivamente alla attivazione della Convenzione, eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

16/09/2009

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a



(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 5 "Responsabilità" e 9 "Giurisdizione", del presente contratto.

16/09/2009

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a



(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)

ALLEGATO D – CONVENZIONE GSE RITIRO DEDICATO



CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E ALL'ARTICOLO 1, COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04

NUMERO ISTANZA: RID006071

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “**GSE**”), con sede in Viale M.Ilo Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell' Ing. Gerardo Montanino, in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa del GSE, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

e

FRA.MA S.R.L. con sede in VIA SAN GIUSEPPE, 19, TIRANO, Codice Fiscale 00809400146, partita IVA 00809400146, rappresentata da SALIGARI FRANCESCO nato a TIRANO (SO) il 14/11/1975, nella qualità di Legale Rappresentante, in seguito denominata per brevità “**Produttore**”;

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premessi che

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito d.lgs 387/03), all'articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di mercato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito l. 239/04) all'articolo 1, comma 41, prevede che l'AEEG determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- l'AEEG, con propria delibera n. 280/07, ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e all'articolo 1, comma 41 della l. 239/04;
- la delibera AEEG n. 280/07 assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra i Produttori e il sistema elettrico, sia per la compravendita dell'energia di cui al precedente punto, sia per la gestione dei relativi servizi di trasporto e di dispacciamento in immissione;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 280/07 prevede che il GSE stipuli con il Produttore una Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'articolo 3, comma 3 della delibera AEEG n. 280/07 specifica che la Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica sostituisca ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione;
- l'articolo 3, comma 6, della delibera AEEG n. 280/07 prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni tra Produttori e GSE;
- il Produttore esercisce l'impianto Fotovoltaico alimentato da Solare denominato FRA.MA. COLOBRARO, ubicato nel Comune di COLOBRARO (MT), di potenza installata pari a 45,15 kW e a kVA, e che tale impianto si configura come non programmabile ai sensi della delibera AEEG n. 111/06;
- il Produttore ha presentato istanza al GSE per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della l.239/04, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07;
- l'impianto è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e/o all'articolo 1, comma 41 della l. 239/04, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza;
- il punto 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 prevede che i produttori aventi la titolarità o la disponibilità delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, come opportunamente individuate dal GSE, siano tenuti a consentire al GSE l'acquisizione, direttamente dai sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella titolarità del produttore, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica e consentire l'accesso sui siti in cui sono localizzate le medesime unità per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione in tempo reale, via satellite, dei dati di potenza, energia e fonte primaria;
- il punto 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 prevede la possibilità di risolvere le convenzioni sottoscritte dal produttore con il GSE in riferimento alle unità produttive di cui all'articolo 5 della delibera ARG/elt 4/10 in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera;
- ai fini dello svolgimento dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento da parte di Terna, il GSE provvede ad applicare le

modalità previste dai punti 1, 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 5/10;

- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Produttori in relazione all'attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della del. AEEG 280/07, il GSE ha pubblicato e mantiene aggiornato sul proprio sito internet (www.gse.it) il documento Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF) in cui vengono disciplinati i criteri di remunerazione dell'energia e le modalità per la fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui ai successivi Articoli 4, 5 e 6. In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione dei dati commerciali, ivi inclusi i dati propedeutici alla fatturazione; c) di fatturazione e pagamento,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e all'articolo 1, comma 41 della l. 239/04, prodotta ed immessa in rete dall'impianto di cui in premessa, nonché delle condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.

Articolo 2

Consegna dell'energia elettrica al GSE

L'energia elettrica oggetto della presente Convenzione è l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete e dell'eventuale energia ceduta nell'ambito delle convenzioni pluriennali richiamate dall'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della l. 239/04. Tale energia elettrica si considera consegnata al GSE in corrispondenza del punto di connessione con la rete elettrica di competenza del Enel Distribuzione S.p.A., sito nel Comune di COLOBRARO (MT) alla tensione nominale di 0,40kV.

Il Produttore ha il dovere di osservare le norme contenute nel regolamento di esercizio sottoscritto per l'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica. In caso di inosservanza di quanto sottoscritto, la responsabilità permane esclusivamente in capo al medesimo Produttore.

Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete, sono oggetto di separati accordi commerciali non intercorrenti con il GSE e non regolati dalla presente convenzione.

Ai fini della remunerazione, l'energia elettrica immessa in rete ed oggetto della presente Convenzione è incrementata, nel caso di punti di immissione in bassa e media tensione, di un fattore percentuale secondo le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 6, lettera a), dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Obblighi dei produttori

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della delibera AEEG n. 280/07, il Produttore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche predisposte dal GSE.

La presente Convenzione non esenta il Produttore dal rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Produttore si impegna a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, al GSE, in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi altro elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e della fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione.

Nel caso di impianti di potenza installata superiore a 20 kW, il Produttore trasmette su richiesta del GSE, copia delle dichiarazioni di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza, riferite ad uno o più anni di produzione.

Il Produttore è altresì tenuto a comunicare al GSE, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo e ogni provvedimento, adottato dalle competenti Autorità, che incida sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.

Il produttore è tenuto a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o del regime fiscale ai fini IVA. La variazione delle coordinate bancarie potrà essere

effettuata dal Produttore richiedendola sul Portale informatico, secondo le modalità indicate nel manuale utente dell'applicazione. Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui al precedente comma da parte del Produttore.

Il Produttore è tenuto a rispettare la normativa antimafia, inviando al GSE, ove necessario, la certificazione di cui agli articoli 3 e 10 della l. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Produttore è tenuto a trasmettere al GSE entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente, relativi alla quantità di energia elettrica autoconsumata nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, del titolo di autoproduttore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 79/99.

Ai sensi del punto 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il Produttore titolare o nella cui disponibilità vi è un'unità di produzione non rilevante alimentata da fonte rinnovabile non programmabile, di potenza superiore a 200 kW, è tenuto a consentire l'acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria e consentire al GSE l'accesso al sito in cui è localizzata la medesima unità.

Articolo 4

Prezzi di ritiro dell'energia e corrispettivi a copertura dei costi del GSE per l'accesso al regime di ritiro dedicato

I prezzi riconosciuti dal GSE al Produttore, per il ritiro dell'energia oggetto della presente Convenzione, sono definiti dagli articoli 6 e 7 della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I corrispettivi dovuti dal Produttore al GSE a copertura dei costi amministrativi per l'accesso al regime di ritiro dedicato sono definiti all'articolo 4, comma 2, lettera e) della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Corrispettivi per il servizio di trasmissione

I corrispettivi per il servizio di trasmissione sono regolati tra il Produttore e il GSE ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Corrispettivi di sbilanciamento relativi a impianti alimentati da fonti programmabili

Per gli impianti alimentati da fonti programmabili i corrispettivi di sbilanciamento sono regolati tra il Produttore e il GSE così come definito dall'articolo 8 della delibera AEEG n. 280/07.

Articolo 7

Misura dell'energia

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito, "responsabile della AdM" e AdM) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure (di seguito "responsabile della misura"), sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

Il GSE utilizza, ai fini della remunerazione dell'energia di cui all'articolo 4 e della determinazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 5 e 6 della presente Convenzione, i dati resi disponibili dal responsabile della misura, così come previsto all'articolo 13, commi 1 e 2, della delibera AEEG n. 280/07.

In presenza di più impianti caratterizzati da un unico punto di connessione per i quali non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immessa in rete da ciascun impianto, il Produttore è tenuto, su richiesta del GSE, a rendere disponibili, tramite il portale informatico, le misure relative all'energia prodotta da ogni impianto così come previsto all'Articolo 4, comma 3 della delibera AEEG n. 280/07.

In presenza di AdM consultabili in via telematica nella responsabilità del Produttore, il medesimo è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica (c.d. "telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

Sono oggetto di “fatturazione attiva da parte del Produttore” la valorizzazione dell’energia elettrica di cui al precedente Articolo 4 ed i corrispettivi per il servizio di trasmissione di cui al precedente Articolo 5, spettanti al produttore ai sensi delle disposizioni dell’Autorità in materia di erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica. Sono oggetto di “fatturazione attiva da parte del GSE” i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per l’accesso al ritiro dedicato di cui al precedente Articolo 4.

Possono essere oggetto di fatturazione attiva o da parte del GSE o da parte del produttore i corrispettivi di sbilanciamento di cui al precedente Articolo 6.

La periodicità di fatturazione delle partite economiche relative a tutti i corrispettivi succitati è mensile. Qualora le Parti lo ritengano opportuno potranno concordare una soglia minima per poter procedere a fatturazione.

Ai fini della fatturazione dell’energia e dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 della presente convenzione, il GSE, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza del ritiro – fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all’articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure – rende disponibili al Produttore, sul portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale delle partite.

Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui all’Articolo 6, il GSE, entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro – fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all’articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure – rende disponibili al Produttore, sul portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti la valorizzazione commerciale dei corrispettivi di sbilanciamento.

Nei casi sopra richiamati di mancata comunicazione delle misure di cui all’articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07 il GSE si impegna a inviare un sollecito al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure tenendone informato il Produttore.

Solo a seguito della accettazione delle partite commerciali sopraindicate, operata dal Produttore per mezzo del portale informatico, è possibile avviare il processo di fatturazione. In particolare il GSE pubblica sul portale informatico un progetto di fattura basato sulle partite commerciali accettate dal Produttore. Il Produttore deve completare il suddetto progetto di fattura, inserendo la “data” e il “numero fattura” che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura.

La fatturazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF.

La fatturazione dei corrispettivi di cui all’Articolo 6 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF.

Le diverse componenti economiche oggetto di fatturazione, anche riferite ad altri impianti per i quali il Produttore ha stipulato analoghe convenzioni ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 387/03 o dell’articolo 1, comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239, sono comprese in un’unica fattura nel rispetto:

- del calendario di fatturazione previsto nelle DTF;
- della unicità della scadenza temporale delle fatture;
- dell’identificazione dei singoli impianti nella sua titolarità.

Le fatture emesse dalle parti con modalità diverse da quelle precedentemente descritte e dettagliatamente regolate nella DTF, non saranno accettate dalla controparte.

Il termine di scadenza delle fatture (“Data di pagamento”) emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all’emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Il termine di scadenza delle fatture (“Data di pagamento”) emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui all’Articolo 6 è fissato al 20° giorno lavorativo e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all’emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Articolo 9

Cessione dei crediti e pagamenti

I crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Convenzione non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF. Il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute e in scadenza, e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima della "Data di pagamento".

In particolare alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante sarà oggetto di:

a. pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici" dallo stesso compilata. Dovrà essere fornito lo stesso conto corrente bancario anche in presenza di più convenzioni analoghe alla presente, relative a diversi impianti;

b. pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE nelle proprie fatture.

Articolo 10 **Ritardato pagamento**

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano (attualmente alla pagina <<ACTIFOREX06>>) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: <<Il Sole 24 Ore>>).

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 11 **Comunicazioni**

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese in forma scritta e/o, ove espressamente previsto, tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE.

Il GSE non è responsabile per eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a mancate, errate e/o ritardate comunicazioni da parte del Produttore, ivi incluse quelle di cui all'Articolo 3 della presente Convenzione.

Articolo 12 **Verifiche, controlli e sopralluoghi**

Il GSE si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, anche al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, commi 1 e 2 della delibera AEEG n. 280/07 e, ai sensi di quanto previsto al punto 5, lett. b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10, al fine di installare gli apparati e implementare i sistemi funzionali alle attività di miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso di tali attività il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.

E' fatto obbligo al Produttore di adottare le misure necessarie affinché le attività di verifica, controllo e sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.

Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica, controllo e sopralluogo, verrà segnalata all'AEEG per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alle Autorità competenti, ove si sia accertato che il Produttore abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonché nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.Lgs 28 marzo 2011, n. 28.

Articolo 13
Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 09/04/2009 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo quanto previsto al successivo Articolo 14 o salvo recesso del Produttore da comunicarsi al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di recesso anticipato in corso d'anno, il GSE potrà attivare una nuova Convenzione per il ritiro dedicato dell'energia, solo nell'anno successivo a quello di recesso.

Articolo 14
Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nel caso di azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o nel caso di provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, nonché di risolvere il contratto stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti i diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti, di quanto indebitamente percepito dal Produttore.

Ai sensi del punto 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il GSE si riserva la facoltà di risolvere le convenzioni sottoscritte dal produttore in riferimento alle unità produttive di cui al punto 5 della delibera ARG/elt 4/10 in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera.

Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di ritiro dedicato, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ex art. 1456 c.c.

Articolo 15
Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 16
Accordi modificativi e rinvio

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui alla delibera AEEG 280/07 e alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Il GSE si riserva di modificare le clausole della presente Convenzione in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati alla delibera AEEG 280/07, ferma restando la possibilità per il Produttore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 14.


Il Produttore è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Roma, li 02/10/2009

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa

il Produttore

Gerardo Montanino



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.


Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 2 "Consegna dell'energia elettrica al GSE", Articolo 3 "Obblighi dei produttori", Articolo 4 "Prezzi di ritiro dell'energia e corrispettivi a copertura dei costi del GSE per l'accesso al regime di ritiro dedicato", Articolo 5 "Corrispettivi per il servizio di trasmissione", Articolo 6 "Corrispettivi di sbilanciamento relativi a impianti alimentati da fonti programmabili", Articolo 7 "Misura dell'energia", Articolo 8 "Fatturazione e pagamenti", Articolo 9 "Cessione dei crediti, e pagamenti", Articolo 10 "Ritardato pagamento", Articolo 11 "Comunicazioni", Articolo 12 "Verifiche, controlli e sopralluoghi", Articolo 13 "Decorrenza e durata della convenzione", Articolo 14 "Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione", Articolo 15 "Foro competente", Articolo 16 "Accordi modificativi e rinvio".

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa

il Produttore

Gerardo Montanino



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.